



Proc. pen. n. 45/19 R.G.P.

IL TRIBUNALE

composto dei Signori Magistrati:

- 1) Ill.mo Sig. Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente;
- 2) " " Prof. Venerando Marano, Giudice;
- 3) " " Prof. Carlo Bonzano, Giudice;

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

o r d i n a n z a

in ordine alle comunicazioni trasmesse dai testi Signori Don Mario Curzu e Antonio Becciu.

Le comunicazioni trasmesse alla Cancelleria con due distinti messaggi di posta elettronica del 27 marzo 2023 dai testi Signori Don Mario Curzu e Antonio Becciu – peraltro tra loro letteralmente identiche – si appalesano irrivali nella forma ed irricevibili nella sostanza.



Le stesse, infatti, si traducono in una sostanziale anticipazione per via epistolare del rifiuto di assolvere all'ufficio di testimone cui i Signori Don Curzu e Becciu sono chiamati; rifiuto che sarebbe determinato dalla iscrizione a carico dei suddetti soggetti del procedimento penale n. 2494/21 r.g.n.r. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari – Repubblica italiana), avente ad oggetto fatti asseritamente connessi a quelli in ordine ai quali i testi assumono che sarebbero stati chiamati a deporre dinnanzi a questo Tribunale.

L'assoluta implausibilità dell'argomento addotto e, conseguentemente, l'impossibilità di ritenere la situazione *de qua* come integrativa di un legittimo impedimento (*rectius*, di un legittimo esercizio della facoltà di astenersi dal deporre) è stata affermata da questo Tribunale con ordinanza dell'8 marzo 2023, già notificata agli odierni istanti e qui da intendersi integralmente richiamata e confermata, soprattutto con riguardo alla piena operatività nell'ordinamento vaticano del privilegio contro l'autoincriminazione. Pertanto, i testi avrebbero dovuto presentarsi al Giudice e, ove se ne fossero verificati i presupposti legittimanti, ben avrebbero potuto opporre un rifiuto di rispondere sui soli fatti dai quali potesse emergere una loro responsabilità penale. Al contrario, l'omessa presentazione – per giunta annunciata epistolarmente con argomenti privi di

Two handwritten signatures are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'A'. The signature on the right is a more complex cursive signature, possibly 'G. P.' or similar, enclosed within a circular flourish.



consistenza giuridica – esprime un contegno illegittimo, in ordine al quale deve essere assunto ogni provvedimento di legge.

Né può giungersi a diverse conclusioni per il teste Antonino Becciu, il quale – con l'unica proposizione che differenzia la sua comunicazione da quella di Don Curzu – ha inteso rappresentare «di essere un prossimo congiunto del Cardinale Angelo Becciu ai sensi dell'art. 398 c.p.p.» (cfr. testualmente la comunicazione del 27 marzo 2023). Si tratta, infatti, di circostanza ben nota al Tribunale, che – non a caso – ne aveva dato atto anche con la già richiamata ordinanza dell'8 marzo 2023.

Tuttavia, il legame di parentela esprime una condizione *ex se* priva di effetti giuridici, giacché il teste – per legittimare il proprio rifiuto – deve formalmente rappresentare di volersi avvalere della facoltà di non rispondere riconosciutagli dall'ordinamento a tutela del segreto familiare. Nel caso di specie, invece, il teste – oltre ad aver omesso di presentarsi al Giudice – ha motivato il proprio rifiuto di partecipare a questo processo in ragione della già menzionata iscrizione a suo carico di un procedimento penale italiano (circostanza che, per le ragioni già diffusamente illustrate, il Tribunale non può considerare come integrativa di un legittimo rifiuto di deporre). Il teste, pertanto, avrebbe dovuto innanzitutto comparire e, se del caso, far valere in udienza il proprio legittimo esercizio della facoltà di non rispondere quale



prossimo congiunto di uno degli imputati. Nella situazione data, viceversa, l'assenza resta espressiva di un contegno illegittimo, potendosi al più valutare gli effetti – a fronte della eventuale sopravvenienza di una esplicita manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere che il teste dovesse offrire – di una eventuale rinuncia a quella prova da parte del Promotore di Giustizia (come già fatto dalla difesa del Cardinale Becciu), così potendosi “risparmiare” al sig. Antonio Becciu gli aggravati del viaggio dalla Sardegna.

Il Tribunale

P.Q.M.

d i c h i a r a

illegittima l'assenza preannunziata dai testi Don Mario Curzu e Sig. Antonio Becciu per l'udienza del 31 marzo 2013, con contestuale ordine di notificare agli stessi copia della presente ordinanza e con riserva di assumere al riguardo ogni provvedimento di legge;



i n d i c a

l'udienza del 19 aprile 2023 per l'eventualità in cui i testi suddetti intendano spontaneamente assolvere ai propri doveri presentandosi in aula senza ulteriore citazione;

o r d i n a

procedersi oltre.

Città del Vaticano, 29 marzo 2023

Dott. Giuseppe Pignatone, Presidente

Prof. Venerando Marano, Giudice

Prof. Carlo Bonzano, Giudice

Rag. Raffaele Ottaviano, Cancelliere